

Circolari Speciali

# RISCOSSIONE CANONE RAI CON L'UTENZA ELETTRICA

**Sistema** **RATIO**  
Centro Studi Castelli



## RISCOSSIONE CANONE RAI CON L'UTENZA ELETTRICA

Art. 1, cc. 152-159 L. 28.12.2015, n. 208 - Provv. Ag. Entrate 24.03.2016 prot. 45059


La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione a € 100 dell'importo del canone annuo RAI per il 2016. È confermato che il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. **La detenzione dell'apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.**

Il pagamento del canone avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. In ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l'importo annuo del canone è suddiviso in 10 rate mensili. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1.07.2016. L'importo del canone è indicato nella fattura con una distinta voce.

La dichiarazione di non detenere apparecchi, che deve essere tassativamente resa con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ha validità per l'anno in cui è presentata ed espone a responsabilità penale in caso di mendacio. Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione di un apparecchio sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

### SCHEMA DI SINTESI



**APPROFONDIMENTI**

**RATEAZIONE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Titolari di utenza elettrica</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in <b>10 rate mensili</b>, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.</li> <li>• Le autorizzazioni all'addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso <b>estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo</b>.</li> <li>• La disposizione si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data del 1.01.2016, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura.</li> <li>• Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scadenza delle rate</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, si intendono scadute il <b>1° giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre</b>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indicazione in fattura</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e <b>non è imponibile ai fini fiscali</b>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riversamento all'Erario</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario, <b>entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20.12</b>. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.</li> </ul>
	<p>In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli artt. 5, c. 1 e 13, c. 1 del D. Lgs. 471/1997.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scambio di informazioni</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico S.p.a., il Ministero dell'interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e, in particolare, dei dati relativi alle <b>famiglie anagrafiche</b>, alle <b>utenze</b> per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari di agevolazioni, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.</li> </ul>
<p><b>Anno 2016</b></p>	<p>In sede di prima applicazione, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, <b>nella prima fattura successiva al 1.07.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute</b>.</p>

**BOLLETTINO  
DI PAGAMENTO**

- Dal 2016 non sarà inviato il bollettino di pagamento.
- Il 1° addebito nella fattura elettrica avverrà con la 1ª bolletta successiva al 1.07.2016.

**ESENZIONE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono esonerati dal pagamento del canone RAI i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.</li> </ul>	<p>Art. 1, c. 132 L. 24.12.2007, n. 244</p>
<p><b>Requisiti esenzione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avere compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone.</li> <li>• Non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio.</li> <li>• Possedere un <b>reddito</b> che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, <b>non sia superiore complessivamente a € 516,46 per 13 mensilità</b> (€ 6.713,98 annuali).</li> </ul>
<p><b>Per gli anni dal 2016 a 2018</b> una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone abbonamento alla televisione, rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, è destinata all'ampliamento sino a € 8.000 annui della soglia reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni.</p>	

**DISDETTA  
ABBONAMENTO**

- **A decorrere dal 1.01.2016** non è più esercitabile la facoltà di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per **suggellamento**.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO  
ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO**

**DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA**

- **Soggetti abilitati**
  - **Titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica** per uso domestico residenziale.
  - **Erede** in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
- **Oggetto**
  - a) **Non detenzione di un apparecchio televisivo** da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  - b) non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31.12.2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per suggellamento;
  - c) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'**utenza elettrica intestata ad altro componente** della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
 

È il caso, ad esempio, di due soggetti, facenti parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate.
  - d) **venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva** di cui alle lett. a), b) e c) precedentemente resa.

**PRESENTAZIONE**

- **Periodicità**
  - La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di alcun apparecchio Tv [lettere a) e b)] è **presentata annualmente per ogni anno in cui permane la condizione**.
  - La dichiarazione deve essere presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell'abbonamento, anche per suggellamento.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate **in ogni giorno dell'anno**.
- **Modello**
  - Il modello è disponibile sui siti Internet dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della RAI.

**MODALITÀ**

- **Telematica**
    - La dichiarazione sostitutiva è presentata:
      - a) direttamente dal contribuente o dall'erede mediante una specifica **applicazione web disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate**, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
      - b) tramite gli **intermediari abilitati** (art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322) appositamente delegati dal contribuente.

La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.
  - **Servizio postale**
    - Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente ad una **copia di un valido documento di riconoscimento**, a mezzo del servizio postale in **plico raccomandato senza busta** al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
- La ricevuta dell'avvenuta spedizione è conservata per l'ordinario termine di prescrizione **decennale** ed è esibita a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

**DICHIARAZIONE  
PRESENTATA DALL'EREDE**

- Nel caso di dichiarazione presentata dall'erede, il titolare dell'utenza elettrica su cui il canone è addebitato **può non far parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.**
- È il caso, ad esempio, in cui non ci sono familiari coabitanti del deceduto e l'erede non coabitante è titolare di altra utenza elettrica residenziale su cui è dovuto il canone.
- Pertanto l'erede può compilare la dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l'addebito del canone per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.
- Deve quindi essere indicato il codice fiscale dell'intestatario dell'utenza elettrica su cui il canone è addebitato.

**OBBLIGHI PER  
INTERMEDIARI**

**ASPETTI OPERATIVI**

- Consegnare al dichiarante una copia della **ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.**
- Conservare l'**originale della dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso.
- Conservare la **delega del dichiarante** alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva.
- Per l'ordinario termine di prescrizione decennale e sono esibiti a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

**TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Per dichiarazioni di non detenzione apparecchio lett. a) e b).

Periodo	Dichiarazione sostitutiva	Effetti
Per il 2016	Dal 24.03 al <b>10.05.2016.</b> Modalità telematica.	Intero canone dovuto per il 2016.
	Dal 24.03 al <b>30.04.2016.</b> Servizio postale.	
	Dall'11.05 al <b>30.06.2016.</b> Modalità telematica.	Canone dovuto per 2° semestre 2016 (luglio-dicembre)
	Dal 1.05 al <b>30.06.2016.</b> Servizio postale.	
	<b>Dal 1.07.2016</b> al 31.01.2017	
A regime	Dal 1.07 dell'anno precedente al 31.01 dell'anno di riferimento.	Intero canone dovuto per l'anno di riferimento.
	Dal 1.02 al 30.06 dell'anno di riferimento (esempio: dal 1.02.2017 al 30.06.2017).	Canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione [2° semestre luglio-dicembre del medesimo anno (esempio: semestre luglio-dicembre 2017)].

- **Nuova utenza**
  - I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, presentano la dichiarazione [di cui alle lett. a) e b)] **entro la fine del 1° mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica**, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
  - **La dichiarazione presentata dal 2° mese successivo** a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica ha effetto secondo quanto indicato nei punti precedenti.

**In via transitoria, per l'anno 2016**, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30.04.2016, e in via telematica fino al 10.05.2016, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

**TERMINI DI PRESENTAZIONE  
PER ALTRE DICHIARAZIONI**

Per dichiarazioni lett. c) e d).

- **Utenza intestata ad altro utente**
  - La dichiarazione sostitutiva di cui alla lett. c) ha effetto **per l'intero canone dovuto per l'anno di presentazione.**
- **Variazione dei presupposti**
  - La dichiarazione sostitutiva di variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa [lett. d)], ha effetto dal mese in cui è presentata.

**DICHIARAZIONI  
ANTE 24.03.2016**

- Le dichiarazioni sostitutive presentate all'Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, a decorrere dal 1.01.2016 e **anteriormente al 24.03.2016**, si considerano valide a condizione che siano rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

**APPARECCHIO TV**

Art. 1 R.D.L. 246/1938

• Si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.

• **Caratteristiche**

Nota Mise  
22.02.2012

• **Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni** se e solo se include nativamente gli stadi di un **radiorecettore completo**: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici.

• **Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni** se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radiorecettore completo.

**FAMIGLIA ANAGRAFICA**

Art. 4 D.P.R. 223/1989

• Si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

**Tavola**

**Risposte a F.A.Q. ([www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it))**

Domande	Risposte
L'addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di <b>domiciliazione bancaria</b> del pagamento della stessa?	Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all'importo del canone.
La presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo si applica anche alle <b>utenze elettriche non domestiche</b> ?	No, la presunzione si applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).
È ancora possibile dare <b>disdetta dell'abbonamento</b> richiedendo il suggellamento degli apparecchi?	No, dal 1.01.2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.
La legge di Stabilità per il 2016, che ha parzialmente modificato la normativa degli abbonamenti per uso privato, è anche intervenuta sulla disciplina degli abbonamenti speciali?	<b>La disciplina degli abbonamenti speciali è rimasta invariata</b> , con la sola eccezione della possibilità di dare disdetta per suggellamento, abolita anche per gli abbonati speciali.
Il limite reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a € 8.000 annui?	Per gli anni dal 2016 al 2018 una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 è destinata all'ampliamento sino ad € 8.000 annui della soglia reddituale per l'esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Le modalità di fruizione dell'esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Chi possiede solo un <b>computer privo di sintonizzatore TV</b> o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone?	No, poiché solo gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Ministero Sviluppo Economico 22.02.2012).
Uso l'apparecchio televisivo solo come <b>monitor per il computer</b> o per vedere videocassette; devo pagare il canone TV?	Sì, in quanto l'obbligo al pagamento del canone TV, secondo quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. del 21.02.1938, n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive <b>indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo</b> (Sentenza Corte Costituzionale 12.05.1988, n. 535 - Sentenza Corte di Cassazione 3.08.1993, n. 8549). Pertanto, la destinazione dell'apparecchio televisivo ad uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale o come monitor per video-games) non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive, con conseguente obbligo di corrispondere il canone TV.
<b>Non guardo mai la RAI, devo pagare il canone TV?</b>	Sì. L'utilizzo dell'apparecchio limitatamente ai programmi delle TV private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI, non esonera dal pagamento del canone TV.

**Tavola (segue)**

<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>
La titolarità di un contratto per la <b>visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo</b> esonera dal pagamento del canone TV?	No, in quanto l'obbligo al pagamento del canone TV, secondo quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. del 21.02.1938, n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Ho <b>affittato un TV</b> , devo pagare ugualmente il canone TV?	Sì, in quanto il canone TV è dovuto per la semplice <b>detenzione</b> dell'apparecchio. (Art. 1 R.D.L. 21.02.1938, n. 246).
Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone TV?	<b>Al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario</b> , in quanto <b>detentore</b> dell'apparecchio (art. 1 R.D.L. 21.02.1938, n. 246).
Si paga il canone per la <b>radio</b> detenuta in ambito familiare?	No. Secondo quanto disposto dalla L. 27.12.1997, 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare.
Ho una <b>seconda casa</b> ; devo pagare un altro canone TV?	No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Che cosa succede se detengo un apparecchio e <b>non pago il canone TV</b> ?	Il mancato pagamento del canone TV da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con <b>verbale</b> da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle <b>sanzioni previste dalla legge</b> , ammontanti nel massimo a <b>€ 619 per ogni annualità evasa</b> .
Sono <b>residente all'estero</b> e ho una abitazione in Italia; devo pagare il canone TV?	Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone TV se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.
Esenzioni per i <b>Militari</b> delle Forze Armate Italiane.	L'esenzione è prevista solo per ospedali militari, case del soldato e sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione del televisore all'interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.
Esenzioni per i <b>Militari di cittadinanza straniera</b> appartenenti alle Forze Nato.	Per i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle <b>forze armate della Nato</b> di stanza in Italia è possibile usufruire dell'esonero (art. 10, paragrafo 1, Convenzione di Londra 19.06.1951) scrivendo al S.A.T., Sportello Abbonamenti TV ed allegando la dichiarazione del Comando da cui dipende l'interessato o l'autocertificazione attestante l'appartenenza alle Forze armate della NATO.
Esenzioni per <b>Agenti diplomatici</b> e consolari.	Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono <b>esonerati</b> dall'obbligo di corrispondere il canone TV a condizione che nel Paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.
Esenzioni per <b>Rivenditori e riparatori TV</b> .	A seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29.07.2003 sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva. Per regolarizzare la propria posizione la Rai ha provveduto, nell'anno 2003, a inviare agli interessati un questionario da compilare e restituire alla sede Rai di competenza.
L'importo delle rate di canone addebitato in bolletta è gravato dell' <b>IVA</b> prevista per i servizi di vendita dell'energia elettrica?	No, il canone è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e <b>non è ulteriormente imponibile ai fini fiscali</b> .

Esempio n. 1



Modello dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato per intestazione utenza ad altro familiare



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

DATI GENERALI	
Dati del dichiarante	Il/la sottoscritto/a Cognome <b>Rossi</b> Nome <b>Mario</b>
	Nato/a il <b>23/01/1950</b> Comune o Stato estero di nascita <b>Milano</b> Provincia (sigla) <b>MI</b>
	Codice fiscale <b>RSSMRA50A23F205A</b>
<p>Consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia</p>	
in qualità di erede di	Cognome _____      Nome _____ Nato/a il _____      Comune o Stato estero di nascita _____      Provincia (sigla) _____ Codice fiscale _____
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'intermediario <b>BNCGNN63A01F205V</b> Data dell'impegno <b>11/04/2016</b> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <b>Giovanni Bianchi</b>
Quadri compilati	Quadro A <input type="checkbox"/> Quadro B <input type="checkbox"/>
Firma del dichiarante	Data <b>11/04/2016</b> FIRMA <b>Mario Rossi</b> Allega copia del documento di riconoscimento
CODICE FISCALE <b>RSSMRA50A23F205A</b>	

### QUADRO A (1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Dichiarazione	Dichiaro <input type="checkbox"/> che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (2) da parte di alcun componente della famiglia anagrafica (3) <input type="checkbox"/> che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (2), da parte di alcun componente della famiglia anagrafica (3), oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Dichiarazione di variazione dei presupposti	Dichiaro il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del _____

### QUADRO B (1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarazione	Dichiaro <input checked="" type="checkbox"/> che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (3) (4)
Dichiarazione di variazione dei presupposti	Dichiaro il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del _____ Codice fiscale <b>NRENRC55H51F205C</b>

(1) La compilazione delle sezioni "Dichiarazione" e "Dichiarazione di variazione dei presupposti" è alternativa.  
 (2) Per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 R.D.L. n. 246 del 1938, secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012).  
 (3) Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).  
 (4) L'erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.

Esempio n. 2



Modello dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato per non possesso di apparecchio Tv



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE  
DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO**

DATI GENERALI	
Dati del dichiarante	Il/la sottoscritto/a Cognome <input type="text" value="Verdi"/> Nome <input type="text" value="Enrico"/>
	Nato/a il <input type="text" value="15/03/1971"/> Comune o Stato estero di nascita <input type="text" value="Milano"/> Provincia (sigla) <input type="text" value="MI"/>
	Codice fiscale <input type="text" value="VRDNRC71C15F205N"/>
Consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia	
in qualità di erede di	Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/>
	Nato/a il <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune o Stato estero di nascita <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/>
	Codice fiscale <input type="text"/>
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text" value="BNCGNN63A01F205V"/>
	Data dell'impegno <input type="text" value="11/04/2016"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text" value="Giovanni Bianchi"/>
Quadri compilati	Quadro A <input type="checkbox"/> Quadro B <input type="checkbox"/>
Firma del dichiarante	Data <input type="text" value="11/04/2016"/> FIRMA <input type="text" value="Enrico Verdi"/>
	Allega copia del documento di riconoscimento
CODICE FISCALE <input type="text" value="VRDNRC71C15F205N"/>	

QUADRO A (1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE	
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	
Dichiarazione	Dichiara <input checked="" type="checkbox"/> che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (2) da parte di alcun componente della famiglia anagrafica (3) <input type="checkbox"/> che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (2), da parte di alcun componente della famiglia anagrafica (3), oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Dichiarazione di variazione dei presupposti	Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno

QUADRO B (1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO	
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	
Dichiarazione	Dichiara <input type="checkbox"/> che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (3) (4) Codice fiscale <input type="text"/>
Dichiarazione di variazione dei presupposti	Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno

(1) La compilazione delle sezioni "Dichiarazione" e "Dichiarazione di variazione dei presupposti" è alternativa.  
 (2) Per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 R.D.L. n. 246 del 1938, secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012).  
 (3) Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).  
 (4) L'erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.